



ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE

Sezionamento idraulico di una condotta in corrispondenza della rotatoria tra via dell'Elettronica, via Autostrada del Mare e via dei Cantieri.

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 224 del 28/05/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

CONSIDERATO: il decreto n. 1318 del 07/05/2025 - Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive che conferisce al Direttore della Direzione Coordinamento Operativo Portuale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTI: gli artt. 2, 5, 6, 7, 14, 21 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO: il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo n° 285/92 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) ove viene stabilito che, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice;

VISTO: l'art. 25, comma 7, della Legge n° 177 del 25 novembre 2024, relativa agli interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



VISTO l'art. 28 della legge n° 177/24 (Modifica al codice della strada in materia di regolamentazione della circolazione in ambito portuale) ove prevede che l'articolo 6, comma 7, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «capo di circondario» sono inserite le seguenti: «o al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;

VISTO: il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al decreto Ministeriale del 10 luglio 2022

VISTA: la nota del 08 ottobre 2025, assunta con protocollo Adsp Mas. n. 20409 in pari data, con la quale la Società SIFA con sede in Via delle Industrie n. 17/A, Venezia, ha esposto la necessità dell'occupazione di una porzione di carreggiata con relativa modifica temporanea della viabilità nell'ambito di un intervento di sezionamento idraulico in corrispondenza della rotatoria tra via dell'Elettronica, via Autostrada del Mare e via dei Cantieri.

RITENUTO: opportuno modificare la circolazione stradale interessata dalle lavorazioni al fine di garantire la circolazione e l'incolumità pubblica;



IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

PREMESSA

Dal 09 ottobre 2025 al 24 ottobre 2025, verranno eseguite delle lavorazioni necessarie al sezionamento di una condotta idraulica in corrispondenza della rotatoria tra via dell'Elettronica, via Autostrada del Mare e via dei Cantieri con occupazione parziale del sedime stradale.

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale e pedonale

Dal 09 ottobre 2025 al 24 ottobre 2025 alle ore 18:00, nelle aree portuali di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale, in corrispondenza della rotatoria tra via dell'Elettronica, via Autostrada del Mare e via dei Cantieri, verranno eseguite le lavorazioni citate in premessa.

Per consentire le lavorazioni, è prevista la parziale occupazione del sedime stradale. L'occupazione non sarà continuativa, ma avverrà solo per la durata effettiva degli interventi, che si svolgeranno in giornate specifiche all'interno del periodo complessivo previsto dall'Ordinanza.

Durante le operazioni, lo stazionamento dei mezzi d'opera e del personale preposto alle attività manutentive, comporterà l'occupazione parziale del sedime stradale. L'esecutore dei lavori dovrà in ogni caso garantire il regolare transito veicolare e provvedere alla delimitazione delle aree di intervento mediante idonea segnaletica stradale temporanea, conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

Nelle aree di cantiere indicate in premessa e meglio individuate nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, sono vietate l'accesso, la sosta e la fermata di tutti i veicoli e velocipedi, nonché la circolazione pedonale, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, i mezzi e il personale della Società SIFA e dell'Impresa esecutrice delle lavorazioni che dovranno accedere nell'area di cantiere per necessità operative.



ARTICOLO 2 – Modifiche della circolazione

Nelle aree portuali di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale, in corrispondenza della rotatoria tra via dell'Elettronica, via Autostrada del Mare e via dei Cantieri, a seguito della predisposizione di un cantiere mobile che interesserà una porzione del sedime stradale per l'esecuzione delle lavorazioni in premessa, si rende necessaria la riduzione della carreggiata disponibile.

ARTICOLO 3 - Prescrizioni per la società istante e/o appaltante

Il Coordinatore per la sicurezza designato (CSE) o il responsabile ai lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà osservare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:

1. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di "Cantieri temporanei o mobili";
2. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
3. il cantiere deve essere opportunamente delimitato e segnalato con opportuna cartellonistica.
4. la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale temporanea o preesistente che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
5. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
6. impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere, in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte fino al regolare ripristino della sicurezza;
7. qualora in cantiere siano presenti macchine operatrici che operano in prossimità della viabilità ordinaria e/o possano interferire con la circolazione di veicoli o persone, deve essere prevista la presenza di movieri adeguatamente formati e visibili, incaricati di regolare e segnalare i movimenti delle macchine e di garantire la sicurezza di soggetti terzi in transito lungo la viabilità ordinaria;
8. Il personale di cantiere dovrà garantire la regolare gestione dei flussi veicolari, prevenendo situazioni di intralcio o pericolo. Ogni anomalia o problema relativo alla sicurezza dell'area di cantiere deve essere immediatamente segnalata al responsabile dei lavori e alle Autorità competenti.



ARTICOLO 4 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.



ARTICOLO 5 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, evidenziate nella planimetria allegata.

Viene adottata mediante pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale della scrivente.

Entra in vigore dal giorno 09 ottobre agosto 2025. Qualora i lavori di cantiere terminassero anticipatamente rispetto alla data prevista, l’ordinanza decadrà automaticamente con il completamento delle attività e il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Nel caso in cui i lavori proseguano oltre la data di scadenza indicata, sarà cura del soggetto esecutore richiedere tempestivamente una proroga dell’ordinanza, al fine di garantire la continuità delle misure di regolamentazione del traffico e di sicurezza stradale.

IL DIRETTORE

Direzione Coordinamento Portuale
Dott. Gianandrea Todesco

Allegato; Planimetria cantiere